

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 43

“Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. Le finalità della presente legge sono dirette:
 - a. alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il trattamento terapeutico e il recupero dei soggetti coinvolti, nell’ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria;
 - b. alla diffusione e alla divulgazione dell’utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione e sensibilizzazione in modo corretto, veritiero e trasparente, anche in riferimento ai contenuti dei diversi giochi d’azzardo;
 - c. al rafforzamento della cultura del gioco misurato, al contrasto, alla prevenzione e alla riduzione del rischio della dipendenza da gioco.

Art. 2

Ambiti di intervento

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione Puglia:
 - a. promuove iniziative per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il sostegno e il recupero sociale dei soggetti coinvolti, anche mediante l’apporto della rete dei servizi territoriali socio-sanitari, nell’ambito della collaborazione tra Aziende sanitarie locali (ASL) e Comuni;
 - b. favorisce l’informazione e l’educazione sulle conseguenze derivanti dall’abuso patologico del gioco d’azzardo;

- c. promuove attività di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale che si occupa dei problemi legati al GAP, anche attraverso corsi in house;
- d. favorisce l'attività delle organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro rivolte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, attività svolte prioritariamente nei luoghi deputati all'educazione, alla formazione e alla socializzazione per tutte le età.

Art. 3

Competenze dei comuni e delle ASL in materia di GAP

- 1. Le ASL e i comuni associati in Ambiti territoriali promuovono nei rispettivi Piani di azione locale e Piani sociali di zona iniziative e attività volte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, con specifico riferimento a:
 - a. campagne di informazione e di sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza da gioco;
 - b. iniziative di monitoraggio nelle scuole, nei luoghi della formazione e della socializzazione, della pratica sportiva per rilevare situazioni di disagio economico e di rischio di marginalità sociale connesse alla dipendenza da gioco;
 - c. iniziative di informazione sui servizi sociali e socio-sanitari attivi nei rispettivi contesti territoriali a supporto dei soggetti coinvolti;
 - d. attività volte ad assicurare il necessario supporto per contrastare gravi rischi per i soggetti coinvolti e i rispettivi nuclei familiari, quali ad esempio il supporto psicologico, il supporto economico, la mediazione familiare, la consulenza legale per contrastare il rischio di usura e gestire eventuali gravi esposizioni nel bilancio familiare.

Art. 4

Osservatorio e marchio regionale

- 1. È istituito l'Osservatorio regionale sul GAP, quale organo di consulenza della Giunta regionale per le attività di cui alla presente legge.
- 2. L'Osservatorio ha sede presso la Giunta regionale, che ne assicura il supporto tecnico, (e) ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto da:
 - a. l'Assessore regionale alla salute o suo delegato;
 - b. l'Assessore regionale all'istruzione e formazione o suo delegato;

- c. l'Assessore regionale al commercio o suo delegato;
- d. tre consiglieri regionali;
- e. tre rappresentanti del Forum del terzo Settore e due rappresentanti dei Centri Servizio per il Volontariato;
- f. tre rappresentanti dei Comuni, designati da ANCI Puglia;
- g. un rappresentante per ciascuna ASL.

3. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

- a. relaziona annualmente sull'esito del monitoraggio svolto nell'ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da GAP;
- b. formula proposte e pareri alla Giunta per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1;
- c. istituisce un numero verde finalizzato a fornire un servizio di assistenza e consulenza telefonica per la cura e la prevenzione del GAP.

4. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è a titolo gratuito.

5. È istituito il marchio regionale "Libero da slot - Regione Puglia".

6. Il marchio "Libero da slot - Regione Puglia" è rilasciato dalla Regione Puglia agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.

7. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio "Libero da slot - Regione Puglia".

Art. 5

Giornata dedicata al contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo

1. La Regione Puglia indice una giornata prefissata e stabilita dedicata al tema "contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo" presso tutti gli istituti scolastici e universitari per sensibilizzare, illustrare e prevenire contro i rischi del gioco d'azzardo.

Art. 6 Informazione sanitaria nelle case da gioco

Presso ogni casa da gioco, sala bingo, ricevitorie e agenzie ippiche deve essere presente un'area dedicata all'informazione e, in particolare, sugli apparecchi e congegni per il gioco e deve essere esposta all'utenza una nota informativa nella quale sono indicati:

- a. il fenomeno del GAP e i rischi connessi al gioco;
- b. i recapiti per le informazioni relative alle attività di cui alla lettera d) dell'articolo 3.

Art. 7 Apertura ed esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.

2. Fuori dai casi previsti dall'articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l'autorizzazione all'esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette. L'autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.

3. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, i Comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l'autorizzazione, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

5. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione, predisposti dai Comuni in collaborazione con le associazioni di categoria e con le organizzazioni del privato sociale, sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno.
6. I gestori delle case da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche devono adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 6.
7. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.
8. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 10 mila euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni.
9. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5 e 6 sono applicate dal Comune territorialmente competente. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 spettano al Comune territorialmente competente. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
10. Gli esercenti le attività esistenti assolvono agli obblighi di cui all'articolo 6 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e agli obblighi di cui al comma 5 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8 Enti e associazioni di auto-mutuo aiuto

1. I Comuni e le ASL, nell'ambito delle rispettive competenze, possono avvalersi, anche mediante stipula di apposite convenzioni, della collaborazione di organizzazioni del privato sociale, ivi comprese le associazioni di aiuto e mutuo aiuto che operano per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 9 Norma finanziaria

1. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge è garantita con l'istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione del capitolo di spesa denominato "Contrasto alla diffusione del Gioco d'azzardo patologico (GAP)", con una dotazione finanziaria per l'anno 2013 in termini di competenza e di cassa di euro 150 mila alla cui copertura si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dal capitolo 1110070 denominato "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione" - UPB 06.02.01. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione sarà stabilita con leggi di bilancio annuale e pluriennale.

2. Nell'ambito della dotazione finanziaria per l'anno 2013 per competenza e cassa di euro 150 mila si prevede lo stanziamento di euro 50 mila a favore di associazioni e organizzazioni di volontariato del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d'azzardo e all'usura in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Art. 10 Norma transitoria

1. Per le autorizzazioni già esistenti il rinnovo può essere concesso a condizione che l'esercizio ottemperi a quanto prescritto dalla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 13 dicembre 2013